

STATUTO

FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Scopo e attività

Art. 4 – Trust

TITOLO II – PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 5 – Patrimonio

Art. 6 – Esercizio finanziario e bilancio

TITOLO III — ORDINAMENTO

Art. 7 – Membri della Fondazione

Art. 8 – Fondatori Promotori

Art. 9 – Fondatori

Art. 10 – Partecipanti

Art. 11 – Fondatori e Partecipanti esteri

Art. 12 – Esclusione e recesso

Art. 13 – Amici della Fondazione

Art. 14 – Organi della Fondazione

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Art. 16 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Art. 17 – Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

Art. 18 – Il Presidente

Art. 19 – L'Assemblea dei Partecipanti

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21 – I Comitati delle Famiglie e delle Associazioni

Art. 22 – Il Direttore

Art. 23 – Clausola arbitrale

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Durata ed estinzione

Art. 25 – Clausola di rinvio

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata

E' costituita la Fondazione denominata "Nuovi Giorni organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Nuovi Giorni ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha la sede in Bagno a Ripoli.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano nell'ambito del medesimo Comune.

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana, che costituisce l'ambito territoriale primario.

Art. 3 – Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha come finalità fondamentale ed esclusiva la solidarietà e la mutualità sociale e prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. A tale scopo si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- Provvedere al benessere e alla tutela delle persone con disabilità sostenendo le politiche socio-sanitarie di intervento dei Comuni che fanno parte della Società della salute di Firenze Zona Fiorentina Sud-Est e di altre realtà pubbliche e private a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia.

- Favorire, in attuazione dell'art.4, lett. e) dello Statuto della Regione Toscana, nel rispetto delle specifiche esigenze delle singole persone disabili, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali e semi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e sociosanitaria dove le persone con disabilità siano stimolate ad acquisire il massimo grado di autonomia possibile e sia garantita loro un'alta qualità della vita. In tale ambito potrà gestire, in proprio o per conto di terzi, tutte le attività necessarie alla realizzazione e gestione dei servizi progettati.

- Sostenere la formazione di operatori specializzati chiamati ad operare nelle strutture.

- Promuovere iniziative per avviare e sostenere processi di integrazione che valorizzino, per le persone con disabilità, tutte le possibili attività riabilitative, socio-sanitarie, educative, formative, occupazionali, culturali, sportive, e sociali in genere.

- Favorire la conoscenza e l'informazione su documenti di livello regionale, nazionale ed internazionale relativa all'assistenza e alla tutela delle persone con disabilità.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

Pertanto la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

c) compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente. In particolare, tra l'altro, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

- acquisire a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso, ricevere, tramite lasciti testamentari, donazioni, contratti di mantenimento, atti di destinazione, atti

di trust, legati per atto tra vivi come a causa di morte singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o a vantaggio di terzi.

In tali casi nell'atto potrà essere convenuto che la persona con disabilità sia assistita nel medesimo immobile o porzione di immobile oggetto dell'atto ovvero, con il consenso del dante causa, in altra corrispondente struttura. Nel medesimo atto potrà essere altresì convenuto che la Fondazione divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile, abbia la facoltà di realizzarvi, fermo il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa-famiglia nella quale ospitare e far assistere altri disabili, con gradualità e idoneità di inserimento, i quali risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale;

d) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

e) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e servizi nonché avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;

h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

i) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la cittadinanza;

j) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione e di commercializzazione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

La Fondazione non potrà in ogni caso svolgere attività diverse da quelle istituzionali, precisate al secondo comma del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e ciò nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare beni o capitali qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Art. 4 – Trust.

Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come *trustee* in operazioni di *trust* funzionali all'acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l'assistenza di soggetti bisognosi, essa sarà obbligata a tenere una contabilità separata nonché a

rendere evidente l'estraneità dei beni oggetto del *trust* rispetto al suo patrimonio.

In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati ad essa conferiti in *trust*, potrà procedere, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di *trustee*.

TITOLO II – PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione;

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e successivamente dai Fondatori, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Non costituiscono incremento del fondo di dotazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso di spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi in conformità agli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale contributo, elargizione, donazioni, disposizioni testamentarie o atti di trust non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi non destinati al fondo di dotazione dallo Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai ricavi derivanti dalla gestione dei beni della Fondazione e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 6 — Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in conformità alla normativa in materia.

Il Consiglio deve, inoltre, approvare entro il 31 gennaio di ogni anno il Bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno

parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III — ORDINAMENTO

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori Promotori;
- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Art. 8 — Fondatori Promotori

I Fondatori Promotori sono:

- i 15 Comuni facenti parte della zona Sud-Est di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline Valdarno, Londa, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo e Tavarnelle Val di Pesa

- la Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est

- l'Azienda Sanitaria Firenze (ASL 10)

i quali sottoscrivono l'atto costitutivo.

I Fondatori Promotori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione salva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso i Fondatori Promotori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 9 — Fondatori

Possono aderire alla Fondazione, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, le persone fisiche e/o giuridiche e gli enti che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che contribuiscono al patrimonio mediante un versamento iniziale di una somma di denaro o mediante il conferimento di beni immobili nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di nuovi Fondatori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

I Fondatori contribuiscono al versamento annuale di un contributo in denaro a sostegno delle attività della Fondazione nelle forme e nella misura determinata dal regolamento di cui al punto precedente. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del Fondo di dotazione salva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

Art. 10 — Partecipanti

Possono divenire Partecipanti quegli Enti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati, che condividano i fini della Fondazione e intendano contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti di somme in denaro, annuali o pluriennali con le modalità e nella misura da stabilirsi mediante regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero contributi in immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti alle spese annuali di esercizio o alla realizzazione di specifiche attività della Fondazione.

La congruità del contributo e l'ammissione sono esaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività.

L'accettazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, aventi sede all'estero.

Art. 12 – Esclusione e recesso

Il Partecipante può essere dichiarato decaduto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda il contributo dovuto.

Nel caso di Partecipante ente o persona giuridica, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti alla vita della Fondazione.

I Fondatori promotori ed i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione medesima.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Tutti gli aderenti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 13 – Amici della Fondazione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono riconosciute "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali e/o attività di volontariato.

Art. 14 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da sette membri:

- quattro dei componenti sono nominati dalla Società della Salute di Firenze SudEst;
- un componente è nominato a maggioranza dai Fondatori;

- due dei componenti sono nominati a maggioranza dai Partecipanti.

Qualora, per qualsiasi motivo dovesse cessare di esistere la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, i quattro membri di competenza saranno nominati a maggioranza dai 15 Comuni Fondatori promotori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni e, alla scadenza, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Presidente della Fondazione e un vice – Presidente;
- b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- c) fissa i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione e procede alla relativa nomina;
- d) delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- e) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- f) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- g) svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art.3;
- h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, operazioni di trust nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- i) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assume ogni deliberazione al riguardo;
- j) nomina e revoca il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori;
- k) nomina e revoca il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti dal successivo art. 22 sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione;
- l) assume l'eventuale personale dipendente;
- m) approva e modifica i Regolamenti interni;
- n) delibera la creazione di eventuali imprese strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Art. 16 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun

membro del Consiglio e ai Revisori, almeno tre giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;

- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le proposte di modifica dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri in carica e comunque la presenza ed il voto favorevole di tutti i membri nominati dai Fondatori Promotori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 17 – Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il mandato dello stesso è gratuito.

Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente.

Art. 19 – L'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è un organo consultivo composto dai Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nell'Assemblea dei Partecipanti durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;

- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;

- elegge a maggioranza dei presenti due membri del Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili e durano in carica per cinque anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; partecipano, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio di Amministrazione quando esso discute e approva il bilancio consuntivo.

Art. 21 – I Comitati delle Famiglie e delle Associazioni

Al fine di promuovere la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei familiari e delle associazioni interessate, potrà essere istituito per ogni centro/progetto un Comitato per il Coordinamento, il controllo del servizio e l'indicazione dei parametri di riferimento con la finalità principale di garantire la qualità della vita delle persone con disabilità.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad adottare apposito regolamento per disciplinarne il funzionamento.

Art. 22 – Il Direttore

Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dirige il personale dipendente e coordina i collaboratori esterni. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

E' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Direttore la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'attività della Fondazione, ivi compresi i contratti e le convenzioni derivanti dagli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

Art. 23 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Firenze.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata. Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e seguenti delle Disposizioni per l'attuazione del medesimo;
- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e fermi restando gli obblighi di assistenza assunti ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Art. 25 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Luigi Marino Remaschi

F.to: Antonino Poma Notaio (impronta del sigillo)